

IL PROCESSO DI FAMIGLIA FRA NORME, GIURISPRUDENZA E PRASSI

Garanzie a tutela del credito e Pagamento diretto del terzo

ARTT. 473-BIS.36 e 473-BIS.37 C.P.C.

Avv. Giuseppina Abbate

Titolo IV-Bis, Capo II, Sezione Terza: Dell'attuazione dei provvedimenti

Prima della Riforma i provvedimenti inseriti nelle norme che ci apprestiamo ad esaminare erano frammentati e divisi tra l'art. 156, comma 5°, c.c. (separazione), l'art. 8, comma 2°, L. 898/70 (in materia di divorzio) e l'art. 3, comma 2°, L. 219/12.

L'art. 156, 5° comma, c.c.: prevedeva già che la sentenza di separazione fosse titolo per l'iscrizione dell'ipoteca come previsto dall'art. 2818 c.c. (*"ogni sentenza che porta condanna...è titolo per iscrivere ipoteca ..."*).

Analoga previsione era contenuta nell'art. 8, comma 2° L. 898/70 per la sentenza di divorzio e nell'art. 3, comma 2° L. 219/12 per i figli nati fuori dal matrimonio.

In tutti i casi, ciò era possibile solo a seguito di provvedimenti definitivi.

La legge delega della Riforma Cartabia prevedeva di rendere omogenea ed uniforme la disciplina processuale e sostanziale per tutti i procedimenti di famiglia, come poi è avvenuto.

Su queste norme – 473-bis.36 e 473-bis.37 c.p.c. non sono intervenuti i correttivi.

Garanzie a tutela del credito – Art. 473-bis 36 c.p.c.

*"I provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da somministrare, si applica il secondo comma dell'art. 96 c.p.c. **

Il giudice può imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico.

Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti.

I provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono richiesti al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, ai sensi dell'art. 473 bis 29." (modificabilità dei provvedimenti).

Art. 473-bis.36, I comma, c.p.c.: provvedimenti temporanei e iscrizione ipotecaria

La prima novità e differenza sostanziale rispetto alle norme precedenti è l'unificazione delle procedure adottate per tutti i casi (separazione, divorzi e figli nati fuori dal matrimonio) e l'applicabilità di tutte le garanzie previste anche ai provvedimenti temporanei.

Sono da ricomprendersi, quindi, in queste previsioni, sia i provvedimenti temporanei ed urgenti stabiliti in sede di prima udienza (art. 473-bis.22) che quelli emessi nel corso del giudizio (art. 473-bis.24).

La previsione normativa, tuttavia, non ci deve indurre nell'errore che sia sempre possibile iscrivere ipoteca sui beni dell'obbligato e che sia possibile colpire tutti i suoi beni o che sia possibile iscrivere ipoteca per somme ingiustificate e sproporzionate rispetto al credito che si intende tutelare.

In linea generale, l'art. 2818 c.c., laddove prevede che si possa iscrivere ipoteca giudiziale sui beni di un debitore, richiede una sentenza di condanna ovvero un titolo esecutivo che indica una somma precisa e determinata, in base alla quale è possibile garantire, oltre al capitale, anche gli interessi e le spese ex art. 2855 c.c. (estensione degli effetti dell'iscrizione).

Nella fattispecie che si esamina, i presupposti e i requisiti per l'iscrizione ipotecaria non possono essere gli stessi o solo quelli richiesti dall'art. 2818 c.c., tanto è vero che il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinarla autonomamente con l'art. 473-bis.36, comma 1, c.p.c.

Il diverso contenuto del titolo esecutivo emesso per i provvedimenti di famiglia, rispetto agli altri titoli esecutivi, deve indurre ad una riflessione circa i requisiti e/o presupposti che sono richiesti dall'art. 473-bis.36 c.p.c. (benché non siano espressi), per non incorrere nella violazione dell'art. 96, comma II, c.p.c, richiamato nell'ultimo inciso dello stesso comma.

La Suprema Corte, già nel sistema previgente, aveva individuato quale requisito per l'iscrizione ipotecaria per i provvedimenti di famiglia, il pericolo di inadempimento.

Occorre, quindi, verificare se il requisito richiesto in precedenza è tutt'ora ritenuto valido o meno.

Sul punto, la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 9886 del 15.04.2025 (udienza 20/03/2025), a seguito di impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Milano, emessa dopo un giudizio di rinvio, ha rigettato il ricorso dell'obbligato che chiedeva la cancellazione dell'ipoteca iscritta sui suoi beni in virtù dell'art. 156 c.c.

Nel primo ricorso di legittimità, la Corte di Cassazione rinviava alla C. A. con la sentenza n. 1076/2023, sul mancato apprezzamento del rischio di inadempimento da parte dell'obbligato", esprimendo il seguente principio di diritto

“in tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale è proposta una istanza di cancellazione dell'ipoteca, disposta ai sensi dell'art. 156, 5 comma, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell'art. 2884 c.c.”.

Con il secondo giudizio di legittimità, definito con l'Ordinanza n. 9886/2025, la Suprema Corte, intervenendo su un caso che riguardava l'art.156 c.c., consapevole della riforma, fa riferimento anche alla norma attuale così disponendo:

“la Corte ha verificato il concetto di pericolo di inadempimento (che secondo l'interpretazione di questo giudice di legittimità deve essere comunque verificato dal giudice anche nel caso di ipoteca

giudiziale di cui all'art. 156, comma 5, c.c., oggi art. 473-bis.36, comma 1, c.p.c. vagliando le pregresse condotte tenute dal ricorrente ed ha ravvisato in tali comportamenti gli indici sintomatici di una condotta che lasciava apparire come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso la prole. Situazione questa che non può far venir meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo della garanzia ipotecaria già prestata”.

Quindi, la Corte di Cassazione, con la sentenza citata, sostanzialmente, ha inteso precisare che il principio previgente che richiedeva il pericolo di inadempimento, è ancora ritenuto valido ed applicabile anche alla nuova norma voluta dalla riforma e che “*il pericolo di inadempimento*” richiede la valutazione del comportamento dell’obbligato.

La differenza con i titoli esecutivi richiesti dall’art. 2818 c.c. è piuttosto evidente.

Non credo che vi sia un solo altro titolo esecutivo che consente al creditore di effettuare valutazioni sul comportamento dell’obbligato e di decidere, in conseguenza dello stesso, determinando anche un importo che il titolo esecutivo, trattandosi di titolo che dispone un credito periodico, non contiene nel suo ammontare complessivo.

La questione è rilevante e non è di poco conto in quanto la norma, se non si legge attentamente, nella sua interezza e contestualmente alle altre norme, può indurre all’erroneo convincimento che si possa iscrivere un’ipoteca giudiziale senza che ricorrano i presupposti che la giurisprudenza ha delineato.

Quanto alle condotte pregresse dell’obbligato, a cui la Suprema Corte fa riferimento nell’Ordinanza sopra citata, per comprenderne l’effettiva portata, è utile anche la lettura dell’Ordinanza del 20.11.2024, n. 29883 con la quale la Corte di Cassazione ha, invece, accolto un ricorso con la seguente motivazione:

“Il concetto di pericolo di inadempimento (che secondo l’interpretazione di questo giudice di legittimità deve essere, comunque, verificato dal giudice anche nel caso di ipoteca giudiziale di cui all’art. 156, comma 5, c.c., oggi art. 473bis.36, comma 1, c.p.c.) va vagliato sempre in relazione alla condotta dell’obbligato, in quanto essa lasci apparire come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso il coniuge separato o la prole (es. in caso di precedenti violazioni o di trasferimento all’estero o di pericolo di insolvenza o di gestione del patrimonio disordinata o rischiosa).”

Quindi, “*l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ex art. 156, comma 5, c.c., oggi 473 bis.36 c.p.c. presuppone la sussistenza del pericolo di inadempimento*” la cui valutazione richiede l’esame di precedenti violazioni e/o decisioni future che possono pregiudicare l’adempimento cui il soggetto è tenuto.

Di contro, se non c’è pericolo di inadempimento il giudice può disporre la cancellazione dell’ipoteca.

Oltre alla cancellazione, tenuto conto che non vi è alcuna deroga alle norme generali e vista la tutela che l’ordinamento riconosce anche al debitore, con le norme che prevedono la possibilità di ottenere la riduzione e/o la restrizione dell’ipoteca giudiziale, il giudice, su richiesta dell’obbligato, può anche decidere di accogliere parzialmente la domanda o di accogliere la domanda di subordine di restrizione o riduzione.

La cancellazione (art. 2882 c.c.) o la riduzione e/o la restrizione (art. 2872 c.c. e seguenti) dell’importo per il quale l’ipoteca è stata iscritta la dispone il giudice che è tenuto ad accertare la sussistenza o meno del diritto ai sensi dell’art. 2818 c.c. (provvedimenti da cui deriva) e, in questo caso, dell’art. 473-bis.36 c.p.c., che, in caso di abuso, può condannare il creditore che non ha agito con prudenza.

Il concetto di “prudenza” lo richiede l’ultimo inciso del primo comma dell’art. 473-bis.36 c.p.c. laddove richiama l’art. 96, comma II, c.p.c., norma che prevede che *“Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.”*

Sulla responsabilità processuale: il creditore che ha iscritto un’ipoteca ingiustificata o sproporzionata rispetto al credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità ex art. 96 c.p.c., anche a rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito dal debitore; pensiamo alla difficoltà di accesso al credito, alla revoca di un affidamento bancario, o anche alla mancata concessione di un mutuo e/o di un prestito.

Credito periodico, ammontare dell’ipoteca e caso singolo

Dobbiamo tener conto del fatto che, in materia di famiglia, il titolo esecutivo dispone un credito periodico e bisogna fare attenzione, oltre che alla verifica del requisito del pericolo di inadempimento, anche all’importo per il quale si iscrive ipoteca, tenendo conto del numero dei figli, dell’età degli stessi, del corso di studio, delle attività educative e sportive che seguono, ecc. L’esame va fatto, quindi, caso per caso perché ogni caso differisce dall’altro. Anche sotto questo profilo si può verificare che il titolo esecutivo in materia di famiglia attribuisce al creditore la possibilità di determinarsi l’importo che intende tutelare. In proposito, la Corte di Cassazione, con la medesima Ordinanza sopra citata (n. 9886/2025) ha stabilito che *“Al riguardo occorre rilevare che quantunque questa Corte abbia fornito al tema del mantenimento dei figli maggiorenni un inquadramento più rigoroso rispetto al passato precisando che il diritto del figlio al mantenimento non può essere incondizionato ma deve trovare un limite sulla base di un termine desumibile dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un laureato per reperire un impiego (Cass. 2020 n. 17183), va tuttavia respinta l’idea di poter individuare una età valevole in assoluto e in forma avulsa dal singolo contesto di riferimento per considerare perdurante o cessato il diritto di mantenimento del maggiorenne”*.

Art. 473-bis.36, comma II, c.p.c.

“Il giudice può imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale se esiste il pericolo che possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di contributo economico”

Le garanzie che possono essere imposte dal giudice sono ad es. la fideiussione (1936 - personale), il pegno (2784- reale) o anche garanzie atipiche (es. cessione del credito).

Il comma in esame va combinato anche con l’art. 1179 c.c., norma che lascia al debitore la scelta di quale tipo di garanzia prestare (*chi è tenuto a prestare garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un’idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela*).

L’applicabilità della norma non richiede un inadempimento accertato, ma è sufficiente, anche in questo caso, come per il primo comma, il pericolo che il soggetto obbligato, nel futuro, possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di contenuto economico cui è tenuto.

Si torna, quindi, a parlare del concetto di pericolo e della condotta dell’obbligato che va esaminata per verificare se esiste quel rischio di inadempimento che si vuole evitare.

IMPUGNAZIONI

Sulle garanzie reali e personali, il provvedimento emesso in corso di giudizio probabilmente non sarà impugnabile in via autonoma, secondo ciò che già accadeva con l'art. 156 c.c.; se emesso in separato giudizio, pare sia appellabile ex art. 473-bis.30 cpc.

Art. 473-bis.36, III comma, c.p.c.

“Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore.

Anteriforma, l'art. 156 c.c. prevedeva un inadempimento pregresso e poteva essere disposto su una parte dei beni, mentre l'art. 8 della l. 898/70 non prevedeva un pregresso inadempimento e non prevedeva un limite quantitativo.

L'art. 473-bis.36 ha recepito i caratteri propri dell'art. 8, comma 7, l. 898/70, per tutte le ipotesi di crediti da mantenimento, così come erano stati delineati dalla Corte Cost. con la sentenza 258/96, (e dalla giurisprudenza di legittimità con una serie di sentenze in materia- Cass. 1518/2012, 15263/2013, 2479/2003) e dalla sentenza n. 99/1997.

Con la prima, il Giudice delle Leggi dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, comma 6, c.c. nella parte in cui non prevedeva la competenza del G.I. ad emettere il sequestro in corso di causa, mentre con la sentenza n. 99/1997 estese l'applicabilità anche per la tutela del diritto al mantenimento dei figli naturali, in quanto forma di attuazione del principio di responsabilità genitoriale.

NATURA DELLA DISPOSIZIONE

Si tratta di una disposizione che ha finalità e funzione coercitiva nei confronti del debitore, in modo che sia indotto ad adempiere al provvedimento. Funzione prevalente è quella di assicurare al creditore, cui spetta la corresponsione di prestazioni periodiche, il soddisfacimento o la conservazione delle sue ragioni di credito in ordine al loro adempimento ma non si converte in pignoramento.

La misura in esame, alla quale è stata riconosciuta anche natura cautelare, a differenza del sequestro conservativo dell'art. 671 c.p.c. (sequestro conservativo), può essere emessa dal giudice nel corso del procedimento e presuppone:

- a) un credito già accertato, portato da titolo esecutivo, anche se temporaneo e provvisorio;
- b) l'oggettivo inadempimento dell'obbligato agli obblighi disposti dal giudice, non rilevando il pericolo nel ritardo.

Il sequestro dell'art. 473-bis.36 c.p.c. richiede, quindi, solo l'inadempimento ma non richiede né il *fumus boni iuris* né il *periculum in mora*.

È, quindi, evidente la diversa natura e struttura rispetto al sequestro conservativo disciplinato dall'art. 671 c.p.c.

IL PROCEDIMENTO

Se il sequestro viene emesso inaudita altera parte, il giudice deve fissare nei successivi 15 giorni, l'udienza per la sua conferma dando termine per la notifica del ricorso e del provvedimento, in modo che vi sia l'instaurazione del contraddittorio anche sotto tale profilo.

La competenza per i provvedimenti del II, III e IV comma, è del giudice del procedimento in corso, o, in mancanza, se il procedimento è definito, si applica l'art. 473-*bis*.29, radicando il giudizio per la modifica dei provvedimenti.

Quanto alla competenza territoriale (473-*bis*.11), la domanda va proposta al giudice del luogo dove si trova il minore o se non vi sono minori si applicano le regole generali.

STRUMENTI DI IMPUGNAZIONE

La norma non dà indicazioni sulla possibilità di proporre reclamo avverso le ordinanze che dispongono le misure previste dai commi 2 e 3 dell'art. 473-*bis*.36 cpc.

Il reclamo in Corte Appello (ex art. 473-*bis*.24) non sembra applicabile perché la norma fa riferimento solo ai provvedimenti temporanei e urgenti, pronunciati nell'interesse delle parti o dei figli, ma non ai provvedimenti che hanno solo contenuto economico.

Parte della dottrina ritiene che questo ostacolo potrebbe essere superato quando il sequestro è misura accessoria, disposta con gli altri provvedimenti reclamabili, ma solo in questo caso.

In tutti i casi, i provvedimenti in esame sono suscettibili di revoca o modifica, ad opera dello stesso giudice ex 473-*bis*.23 c.p.c. (in corso di causa), ovvero, nel caso di procedimento già definito, con giudizio di modifica ai sensi dell'art. 473-*bis*.29 c.p.c. (proc. definito), queste ultime ipotesi sono percorribili quando sopravvengono fatti nuovi o giustificati motivi o se vengono meno i presupposti esistenti al momento in cui erano stati emessi.

Rimane, quindi, una lacuna circa l'impugnabilità del sequestro concesso in corso di causa che, secondo autorevole dottrina, parrebbe possibile ex art. 669-*terdecies* c.p.c, ma non credo vi sia giurisprudenza sul punto.

Infine, l'ordinanza della Corte d'Appello, che rigetta il gravame proposto contro il decreto di concessione o di diniego del sequestro, non è ricorribile con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., ciò in quanto si tratta di provvedimento di natura cautelare privo dei caratteri di decisorietà e della definitività (cfr Ord. Corte Cass. n. 3567 del 08.02.2024).

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA

Il debitore, laddove ritenga che non sussistano i presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca, potrà rivolgersi al giudice nelle forme di cui all'art. 281 *decies* c.p.c. ossia utilizzando il nuovo rito semplificato di cognizione e non già ex art. 473-*bis*.29. La domanda che mi sono posta è se il giudice del procedimento può decidere sul punto, perché mi sembra estremamente oneroso radicare un altro giudizio. La domanda al giudice del procedimento, a mio avviso, potrebbe trovare giustificazione nella possibilità di richiedere a quel giudice la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti “*in presenza di fatti nuovi o nuovi accertamenti istruttori*” (bis.23). Tuttavia, in assenza di tali presupposti, non sembra possibile chiedere la cancellazione.

Peraltro: la cancellazione dell'ipoteca (o il diniego alla domanda di cancellazione) deve essere decisa con sentenza; il giudice può emettere condanna ex art. 96, II comma, c.p.c. e può disporre il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Tutto ciò sembra incompatibile con il procedimento di famiglia che richiede quella speditezza che il legislatore ha voluto a tutela dei diritti della prole e del coniuge più debole mentre, dall'altra parte, si imporrebbe ad un giudice, diverso dalla famiglia, di valutare *“il concetto di pericolo di inadempimento”* e i presupposti che lo realizzano, valutazione che dovrebbe essere rimessa al giudice della famiglia.

In mancanza di precise disposizioni in proposito, al momento, si può affermare che per la cancellazione dell'ipoteca occorre far riferimento all'art. 2884 c.c. (*cancellazione ordinata con sentenza*), dopo che il giudice avrà verificato che non sussiste il pericolo di inadempimento.

Il giudice può anche disporre la riduzione o la restrizione dell'ipoteca (es. differenza caso per caso: valutazioni in base all'età e agli interessi dei figli).

I suddetti principi, già seguiti nel corso della previgente esperienza normativa, dovrebbero potersi applicare anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 473-bis.36.

Art. 473-bis.37 c.p.c. (Pagamento diretto del terzo)

“Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.

Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.

Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvedere il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno.”

PROCEDURA STRAGIUDIZIALE

La norma in esame, anche in questo caso, prevede un unico rimedio per tutte le ipotesi di tutela – separazione, divorzio e figli nati fuori dal matrimonio - consentendo al beneficiario di agire direttamente nei confronti del terzo debitore del coniuge o genitore obbligato, nel caso di suo perdurante inadempimento, di chiedere la distrazione delle somme a suo vantaggio attraverso la notifica del provvedimento contenente la previsione dell'assegno, sul modello dell'art. 8 della L. 898/70.

Dal punto di vista sostanziale, il *bis*.37 ha adottato la disciplina dell'art. 156 c.c. nella parte in cui non contiene alcun limite all'entità delle somme da distrarre che era, invece, contenuto nell'art. 8 della legge sul divorzio.

Da una parte, non vi sarà bisogno di instaurare un procedimento per l'ordine diretto al terzo, come per le ipotesi dell'art. 156 c.c. (nella separazione e per i figli nati fuori dal matrimonio, non era infatti prevista la procedura stragiudiziale dell'art. 8 L. 898/70 e occorreva l'intervento del giudice) e, dall'altra, consentirà di assicurare piena garanzia al creditore dell'obbligazione alimentare. Non vi sono limiti di pignorabilità e sequestrabilità che erano nell'ultimo comma dell'art. 8 L.898/70, così da consentire maggior tutela al creditore.

ITER DELLA PROCEDURA:

- 1) si invia la messa in mora del debitore;
- 2) Dopo si notifica al terzo il provvedimento (anche accordo di neg.);
- 3) Infine, si invia la comunicazione al debitore principale dell'avvenuta notifica al terzo debitore.

OBBLIGHI DEL TERZO:

Il terzo è tenuto a versare, sino alla concorrenza delle somme da lui dovute al debitore principale, ovvero sino alla concorrenza del credito vantato.

È caduto, quindi, il limite previsto dall'art. 8 legge sul divorzio, che disponeva che l'ordine di pagamento non potesse mai superare la metà delle somme dovute al coniuge, comprensive anche degli assegni ed emolumenti periodici.

Il terzo è, quindi, tenuto al pagamento a decorrere dal mese successivo cui è stata effettuata la notifica e, laddove non adempia, il creditore può esercitare azione esecutiva diretta nei suoi confronti senza la necessità di procurarsi alcun titolo esecutivo.

Il terzo potrà sempre far valere tutte le eccezioni impeditive, modificative ed estintive del rapporto con l'obbligato principale.

Problemi difensivi del terzo: se si riconoscesse natura esecutiva al procedimento, il terzo potrebbe proporre opposizione ex art. 615, I comma, cpc, chiedere la sospensione dell'esecuzione e far valere le sue ragioni, scongiurando l'avvio di una procedura esecutiva illegittima nei suoi confronti.

EVENTUALI ESECUZIONI PENDENTI

Il creditore dovrà intervenire nella procedura in essere facendo valere la natura e la finalità dell'assegno. Ciò sta a significare che si ritiene possibile riconoscere il privilegio di cui agli artt. 2751, n. 4, e 2778, n. 17. c.c. (sul punto si veda la Sentenza della Corte Costituzionale n. 17/2000) e, quindi, il giudice sarà tenuto a verificare la funzione alimentare (o para-alimentare) del credito anche in misura parziale (C. Cass. Ord. 15693/2023; 10974/2023; 13420/2023).

In merito all'intervento nella procedura esecutiva ed al diritto della parte creditrice, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.12216/2023, ha espresso il seguente principio di diritto:

"il titolare del diritto alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento (per sé o per i figli minori non autosufficienti) riconosciuto con provvedimenti giudiziali emessi nel corso di un giudizio di separazione coniugale o scioglimento del matrimonio, trattandosi di credito che matura periodicamente (di regola: di mese in mese), non può pretendere direttamente in sede esecutiva il pagamento in unica soluzione, sotto forma di capitalizzazione del relativo corrispettivo economico, alla quale non può in nessun caso provvedere direttamente né il giudice dell'esecuzione, né quello adito in sede di opposizione a quest'ultima; i ratei non ancora maturati dell'assegno di separazione o divorzio non costituiscono crediti attualmente esistenti e semplicemente inesigibili in quanto sottoposti a termine di scadenza, trattandosi invece di crediti futuri ed eventuali, non ancora venuti ad esistenza, il che esclude che con riguardo al mancato pagamento degli stessi possa invocarsi la decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.; anche laddove il coniuge titolare del diritto alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento (per sé o per i figli minori non autosufficienti) abbia iscritto ipoteca sui beni dell'obbligato, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 8, fino a concorrenza di una somma corrispondente all'importo della capitalizzazione del suddetto assegno, in sede di esecuzione forzata egli può far valere il suo diritto - anche sui beni ipotecati - esclusivamente nei limiti dei ratei dell'assegno stesso già maturati fino al momento dell'intervento nel processo esecutivo e, comunque e nelle forme di legge, fino a non oltre quello in cui - con la distribuzione del ricavato - tale processo si chiude, non pure per quelli di successiva ed eventuale maturazione".

Sostanzialmente, tale sentenza esclude il diritto del creditore di ottenere in sede esecutiva i crediti futuri e non ancora maturati.

La decisione in questione riguardava un'esecuzione immobiliare la cui distribuzione non poteva tener conto del credito periodico non ancora esigibile. Diversamente, in una procedura esecutiva presso terzi con pignoramento di crediti periodici, può essere ipotizzabile l'attribuzione del credito periodico dell'ex coniuge per l'assegno disposto nei suoi confronti o per quello vantato in favore dei figli.

GIURISPRUDENZA DI MERITO:

Trib. Di Reggio Emilia: sent. 1216 del 09.12.2024: è inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di versamento diretto al datore di lavoro, avendo ora la parte interessata a disposizione lo strumento previsto dall'art. 473-bis.37 cpc, che consente al creditore...essendo per questo motivo superfluo l'ordine diretto da parte del giudice.

Trib. Roma: sent. 11912 del 04.07.2024: ha ritenuto inammissibile un ricorso ex art. 700 cpc (revoca dell'ordine di pagamento diretto) atteso che nella materia oggetto del presente giudizio il rimedio cautelare ex art. 700 non è previsto, essendovi rimedi tipici.

Trib. Torino n. 5961 del 22.11.2024: ha ritenuto ingiustificate e illegittime le plurime iscrizioni ipotecarie della ex moglie ed accolto la domanda di cancellazione a norma dell'art. 2884 c.c. perché l'obbligato non era stato inadempiente e non vi era pericolo di inadempimento; quindi, difettavano i presupposti dell'iscrizione.

RICORSO PER SEQUESTRO EX ART. 473-BIS.36 C.P.C. NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI
SEPARAZIONE GIUDIZIALE N. R.G.

TRIBUNALE DI FIRENZE

La sig.ra.....parte attrice nel procedimento.....rappresentata e
difesa dall'Avv.....giusto mandato in atti,

Contro

Il sig.....parte
convenuta.....rappresentata e difesa dall'Avv.....

Premesso che

- Nel corso del presente giudizio per separazione giudiziale o.....(altro procedimento), rubricato al n.....R.G., il Tribunale, con ordinanza provvisoria del.....ai sensi dell'art. 473-bis.22 poneva a carico del sig.la somma mensile di €..... a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e/o dei figli....
- Che detta ordinanza è immediatamente esecutiva;
- Che, nonostante i ripetuti solleciti, ad oggi, il sig.....non ha corrisposto le mensilità del contributo al mantenimento stabiliti dalla suddetta ordinanza per il mantenimento dei figli o ha corrisposto solo le mensilità di.....con ciò rendendosi inadempiente rispetto agli obblighi posti a suo carico;
- Che, pertanto, è necessario, così come previsto dall'art. 473-bis.36. comma terzo, c.p.c., assicurare che siano soddisfatte e/o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento;
- Che, peraltro, dalla visura dei RR.II. che si allega, risulta che il sig.....si sta spogliando di tutti (o di parte) i suoi beni in quanto ha già venduto l'immobile posto in censito al Fg....part. ... sub.... Da ciò si denota l'intenzione dell'obbligato di sottrarsi ad una eventuale esecuzione immobiliare;
- Che, pertanto, stante il grave pregiudizio che l'inadempimento del sig.....sta arrecando alla sig.ra..... ed ai figli, si ritiene che, ai sensi dell'art. 473-bis.36, comma III, cpc, sia necessario disporre il sequestro di tutti o parte dei beni dello stesso, sino alla concorrenza della somma dovuta di €.....;
- Che detta somma è stata determinata in considerazione dei seguenti elementi di fatto: (età dei figli, presumibile durata dell'obbligo);
- Che la richiesta è giustificata dal perdurante inadempimento e dal grave danno per il creditore, considerate le sue condizioni e il fatto che.....

Tutto ciò premesso,

la sig.ra, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice Istruttore/Delegato adito, *inaudita alter parte*, e in subordine, previa comparizione delle parti, Voglia disporre e/o autorizzare il sequestro di tutti i beni...del sig.....e precisamente sui seguenti beni immobili..... sino alla concorrenza della somma dovuta di €.....con vittoria di spese e compensi.

Firenze, 06.05.2025

Avv.....

RICHIESTA DI PAGAMENTO DIRETTO AL TERZO

Prima fase: Messa in mora al debitore.

Seconda fase: Atto stragiudiziale ai sensi dell'art. 473-bis.37 cpc

La Sig.ra.....C...F...nata ail
.....cittadinanza.....residente
in
.....rappresentata e
difesa
dall'avv.....C.F.....pec.....
.....come da mandato..... elettivamente domiciliata presso e
nello studio del suddetto avvocato, in.....

NOTIFICA

al Sig./ Società.....quale datore di lavoro/creditore del
sig.....nato ail.....e
residentein
.....C.F.....l'ordinanza emessa
il.....dal Tribunale di..... Cron. n....., nel
procedimento rubricato al n.....R.G., con la quale è stato disposto a carico del
sig.....il pagamento, in favore della Sig.ra.....della
somma mensile di €.....;
conseguentemente,

INVITA

il Sig./ la Società....., nell'indicata qualità a corrispondere direttamente alla
sig.ra.....con cadenza mensile, la somma da questi dovuta, e a darne
comunicazione al Sig..... mediante pagamento sul conto corrente intestato alla
Sig.ra.....a mezzo bonifico bancario sul seguente codice
Iban.....

Nel contempo, si informa la S.V. che, ai sensi dell'art. 473-bis.37, II comma, c.p.c., Ella è
tenuta al pagamento della somma richiesta a partire dal mese successivo dalla data della
presente notifica e che, in mancanza, si procederà esecutivamente.

Infine, si chiede al Sig.....o alla Società.....secondo quanto previsto
dall'art. 473-bis.37, ultimo comma, c.p.c., di comunicare immediatamente, a mezzo pec
all'indirizzo sopra indicato, al sottoscritto difensore, se le somme dovute al
sig.....sono già state sottoposte, in tutto o in parte, a pignoramento
presso terzi e/o altra procedura che ne diminuisce la garanzia.

Si allega:

- ordinanza del Tribunale di

Firenze, 06.05.2025

Avv.....